

## FOGLIO INFORMATIVO relativo al collocamento di titoli pubblici

### Sezione I – Informazioni sulla banca



**Sede legale in Chiari, via Quartieri, n. 39 – Sede amministrativa in Chiari, via Quartieri, n. 39.**  
**Registro delle Imprese di Brescia n. 01994680179.**  
**Cod. ABI 03367 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5683.**  
**Capitale sociale Euro 30.000.000 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.**

### Sezione II – Condizioni economiche dell'operazione

#### Sottoscrizione di B.O.T. in emissione

- Commissioni:
  - B.O.T. aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni 0,03%
  - B.O.T. aventi durata residua compresa tra 81 e 170 giorni 0,05%
  - B.O.T. aventi durata residua compresa tra 171 e 330 giorni 0,10%
  - B.O.T. aventi durata residua pari o superiore a 331 giorni 0,15%
- Bolli su nota / bollati come da disposizioni di legge

#### Sottoscrizione di altri titoli di stato in sede di collocamento

- Commissioni esente
- Bolli su nota / bollati esente

### Sezione III – Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Banca Santa Giulia Via Quartieri 39 25032 Chiari BS ufficio.reclami@bancasantagiulia.it](mailto:ufficio.reclami@bancasantagiulia.it) oppure a [bancasantagiulia@legalmail.it](mailto:bancasantagiulia@legalmail.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.